

28 marzo 2020

Categorie: **Associazioni > Sportive**

Decreto “Cura Italia”: sospensione versamenti dei canoni per il settore sportivo

Previste anche misure a sostegno di università ed enti di ricerca

Autore: **Pietro Mosella**

Il decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) in vigore dallo scorso 17 marzo, tra le ulteriori misure previste per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, introduce anche la sospensione dei versamenti dei canoni per il settore sportivo, nonché un'indennità per i collaboratori sportivi. Inoltre, sempre nell'ambito di detti interventi, prevede anche misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, e degli enti di ricerca.

Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo – L'articolo 95 del decreto in commento, intende agevolare le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Per i citati soggetti, quindi, tale norma prevede la sospensione, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 maggio 2020, dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali che, nel periodo in considerazione, sono rimasti, di fatto, inutilizzati per via delle restrizioni stabilite dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica.

È, altresì, stabilito che i versamenti dei predetti canoni saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

- in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
- o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Indennità collaboratori sportivi– La disposizione contenuta nell'articolo 96, si è resa necessaria in quanto, i redditi dei collaboratori delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, non concorrono a formare il reddito per un importo superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro (ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del TUIR). Di conseguenza, la disposizione in commento prevede che l'indennità prevista all'articolo 27 del decreto in questione (indennità a professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa pari a 600 euro per il mese di marzo) è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche. Per le finalità sopra descritte, le risorse trasferite a Sport e Salute S.p.a., sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

È, altresì, disposto che, le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute S.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, acquisito dal Comitato

Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Sarà un decreto del MEF, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, ad individuare le modalità di presentazione delle citate domande e a definire i criteri di gestione del suddetto fondo, nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

Misure a sostegno di università ed enti di ricerca – Nel decreto "Cura Italia", l'articolo 100 mira a dare sostegno alle istituzioni universitarie, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed agli enti pubblici di ricerca, per fronteggiare le problematiche connesse all'emergenza epidemiologica del COVID-19. A tal fine, è istituito per l'anno 2020, un fondo denominato "*Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca*", con una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, saranno individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle citate risorse, tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati.

Il comma 2 dell'articolo 100, prevede una proroga dei mandanti dei componenti degli organi statuari degli enti pubblici di ricerca, ad esclusione dell'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, laddove siano scaduti alla data di entrata in vigore del decreto in commento, ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo.

È prevista, inoltre, la sospensione delle procedure relative alla nomina dei presidenti e dei membri del Consiglio d'amministrazione di designazione governativa, come disciplinate dall'articolo 11 del D. Lgs n. 213/2009. Questo intervento, si è reso necessario in virtù dell'esigenza di continuare a garantire la continuità dell'azione degli Enti pubblici di ricerca durante il periodo di emergenza.

Infine, l'ultimo comma della disposizione in esame (comma 3), dispone una misura volta a conferire flessibilità alle modalità di restituzione dei crediti agevolati di cui al Fondo per le Agevolazioni alla ricerca (FAR). Occorre premettere che il Ministero dell'Università e della Ricerca, in tale ambito, opera attraverso due differenti modalità di finanziamento: contributo a fondo perduto e finanziamento nella forma di credito agevolato.

In particolare, per i beneficiari del finanziamento, una volta ammessi, viene predisposto un piano di ammortamento, prevedendo, pertanto, un successivo piano di rientro a tassi d'interesse agevolati.

Il pagamento delle rate generate, avviene con cadenza semestrale (luglio e dicembre).

Ciò premesso, la misura introdotta dal comma in commento, prevede che, i soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal Ministero dell'Università e della Ricerca a valere sul FAR (di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 297/1999), a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano, *«possono beneficiare, su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento»*, evitando così le conseguenze previste dal ritardato pagamento delle stesse.

In sostanza, tale disposizione permetterà, se richiesto dagli interessati, un adeguamento del piano di ammortamento ed una sua traslazione di sei mesi congelando, di fatto, il primo semestre del 2020 e rinviandolo interamente al secondo semestre dello stesso anno, con scadenza a dicembre 2020.

Il Ministero procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

Concludendo - come precisa la relazione illustrativa al decreto - la suddetta misura non sospende le situazioni di

morosità già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso in capo a soggetti beneficiari morosi, relativamente a rate già scadute, ma permette anche a tali fattispecie di soggetti, di rinviare di sei mesi la scadenza prevista per luglio 2020 senza, quindi, incrementare ulteriormente la propria situazione debitoria.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it